

Ai gentili Clienti Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2017

OGGETTO: SMALTIMENTO TONER ESAURITI

Premessa

I prodotti utilizzati per la stampa (toner, cartucce, ecc.) utilizzati (ed esauriti) nell'attività esercitata da un'impresa, da un ente o da un libero professionista, giuridicamente si qualificano come "rifiuti speciali" e come tali devono essere destinati al recupero o allo smaltimento.

L'onere di provvedere al predetto smaltimento sussiste in capo al produttore degli scarti (impresa, ente o libero professionista).

Trattandosi di rifiuti speciali, essi non possono essere presi in carico dal servizio pubblico comunale di raccolta rifiuti, ma devono essere destinati al corretto ciclo di smaltimento previsto appunto per i rifiuti speciali.

L'obbligo, per tutti i titolari di partita IVA, di

provvedere al corretto smaltimento dei toner ed altri prodotti per stampanti rientra tra quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006.

L'onere riguarda tutti quei prodotti che presentano un codice CER di rifiuto speciale non pericoloso ed un codice CER di rifiuto speciale pericoloso.


In particolare:

SMALTIMENTO TONER ESAURITI			
Codice CER	Descrizione	Obbligo di smaltimento rifiuto speciale	
08 03 17	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	SI	
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	SI	



La procedura corretta

Il ciclo di smaltimento dei prodotti in commento è sintetizzabile nei seguenti punti:





Se l'azienda che deve smaltire i toner ha più di 10 dipendenti o se trattasi di prodotto con codice CER 08 03 17 bisogna anche compilare il MUD da presentare alla CCIAA competente entro il 30 aprile di ogni anno (con riferimento all'anno d'imposta precedente)



In caso di inadempienze

L'azienda, l'ente o il libero professionista che ha necessità di smaltire i toner, è responsabile per l'intero processo di smaltimento.

Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. (Art. 184 comma 1 D.Lgs. 205 2010)

In altre parole, la responsabilità per lo smaltimento resta in capo al produttore del rifiuto, finché non si riceve la 4° copia del formulario controfirmata dall'impianto che certifica l'avvenuto smaltimento del toner.

In caso di toner relativi a stampanti non di proprietà ma prese a noleggio, responsabile dello smaltimento dei toner resta il produttore del rifiuto (ossia l'azienda, l'ente o il libero professionista che ha preso la stampante a noleggio e non il noleggiatore).

Il mancato rispetto degli obblighi relativi

allo smaltimento di rifiuti speciali comporta come conseguenza l'applicazione di sanzioni amministrative (che possono variare a seconda della violazione commessa) oltre che eventuali responsabilità di natura penale.



Domande e risposte

Domande e risposte		
Domanda	Risposta	
Posso smaltire Toner, cartucce ecc. consegnandole al trasporto rifiuti urbano	NO	
Posso riconsegnare toner, cartucce, ecc., esauriti al rivenditore	NO	
Devo obbligatoriamente rivolgermi ad un gestore rifiuti speciali autorizzato	SI	
Una volta consegnato il toner esaurito al gestore dello smaltimento la mia responsabilità è finita	NO	
In caso di toner esauriti relativi a stampanti a	Il produttore del rifiuto (NON il noleggiatore	
noleggio chi è il responsabile dello smaltimento	la stampante)	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ronciglione 07/02/17

SERAFINELLI BANNETTA E ASSOCIATI